SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 210**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Salvatore D'Alia e on. Dino Madaudo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992, con il quale l'on. prof. Salvatore Andò, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1992 con il quale l'on. dott. Salvatore D'Alia, deputato al Parlamento, e l'on. Dino Madaudo, deputato al Parlamento, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Salvatore D'Alia, Sottosegretario di Stato alla Difesa è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni, e degli armamenti terrestri, e della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, della Direzione generale di commissariato, della Direzione generale della sanità militare e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle pensioni;

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale, nonché i provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relativi ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, della Direzione generale di commissariato, della Direzione generale della sanità militare e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti e determinazioni ministeriali di competenza della Direzione generale di commissariato riguardanti la composizione del corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario;

provvedimenti relativi alla costituzione e sopppressione dei magazzini;

autorizzazione al personale militare e civile ed agli operai in servizio presso l'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nel territorio dello Stato di durata eccedenti dieci giorni, riservata al Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni di direttore centrale o di direttore generale, per gli altri ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art. 3 e fatta eccezione per le missioni di durata non superiore ai dieci giorni dei direttori centrali, dei direttori generali e degli ufficiali generali anzidetti, per le quali provvedono essi direttamente;

provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare «Nunziatella» ed al collegio navale «Morosini»;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma, sui capitoli 3001 e 3003 del bilancio della Difesa, nonché di operare rimborsi, alle rappresentanze diplomatiche, di spese per visite medico-fiscali di connazionali all'estero;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti sanitari dell'Esercito, Marina ed Aeronautica per rimborso di spese sostenute dal personale militare autorizzato a fruire di cure idropiniche ed inalatorie con le modalità prescritte dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore di vari funzionari delegati, sul cap. 3003 del bilancio della Difesa per pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati;

decreti e determinazioni ministeriali relativi alle rette ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali e degli oggetti di medicazione e alla cessione di tali materiali e oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene e all'alimentazione del soldato;

provvedimenti di annullamento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità e dei provvedimenti in materia di equo indennizzo;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato;

provvedimenti concernenti i cappellani militari;

provvedimenti concernenti la Croce rossa italiana;

provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 2.

All'on. Dino Madaudo, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali, della Direzione generale degli impianti e dei mezzi di assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni di importo non eccedente i 15 miliardi, e della Direzione generale dei servizi generali, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in tutti i casi predetti vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superi le L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti navali, della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni e della Direzione generale dei servizi generali, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazione ad eseguire spese in economia di competenza del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra di importo non eccedente la competenza del Commissariato generale suddetto ma non superiore a L. 150.000.000;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza del predetto Commissariato generale quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

decreto di approvazione di atti di transazione di competenza della Direzione generale del contenzioso di importo non eccedente di L. 300.000.000, decreti di annullamento di crediti inesigibili di importo non superiore a L. 30.000.000;

atti concernenti le convocazioni, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare;

provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego o dalle funzioni del grado e di collocamento in aspettativa per motivi privati, di proroga e di richiamo in servizio da tale aspettativa degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata incluso;

determinazioni ministeriali relative all'avanzamento dei predetti ufficiali, riservata al Ministro l'approvazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito;

decreti e determinazioni ministeriali concernenti il trattamento economico degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e dei capitani di vascello;

decreti di trasferimento da una ad altra categoria del congedo e di trasferimento in congedo assoluto dalle categorie del congedo degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e richiamo dalla stessa, nonché atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, degli ufficiali di qualunque grado;

decreti di cessazione a domanda dal servizio degli ufficiali di complemento o comunque trattenuti, riservata al Ministro la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per giustificati motivi, come previsto dall'art. 37, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574;

decreti di collocamento in aspettativa per motivi privati e provvedimenti relativi all'avanzamento dei sottufficiali, provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti interministeriali approvati della rispondenza tra le categorie del personale militare e civile avente diritto all'indennità di rischio e le attività da esse prestate comportante rischio;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

atti concernenti riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle accademie militari;

decreti di conferimento delle promozioni al grado superiore, a titolo onorifico degli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministro della difesa.

L'on. Dino Madaudo è incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare, nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse allo sport e alle esercitazioni militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

È altresì delegata la firma delle decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità militare di diniego delle qualità di combattente nel caso previsto dalla lettera *a)* dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Lo stesso Sottosegretario è altresì incaricato di assumere provvedimenti in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo nei confronti degli ufficiali di cui all'art. 75, secondo comma, del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

Lo stesso Sottosegretario è altresì incaricato di seguire e coordinare le incombenze del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori.

L'on. Madaudo è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare nonché il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Ciascuno dei due Sottosegretari di Stato è delegato ad autorizzare missioni di durata eccedente i dieci giorni nel territorio dello Stato al personale della rispettiva segreteria particolare.

La delega ad autorizzare le missioni previste all'art. 1 non riguarda il personale del Gabinetto.

Art. 4.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, ai pareri del Consiglio di Stato, si intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 5.

Sono comunque riservati all'esclusiva competenza del Ministro tutti i provvedimenti di contenuto generale nonché le determinazioni di indirizzo politico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 luglio 1992

Il Ministro: ANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 159

92A4082

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Claudio Lenoci.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale l'on. Claudio Lenoci è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Claudio Lenoci viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione civile, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1992
Registro n. 36 Interno, foglio n. 366

92A4092

DECRETO 2 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale l'on. Saverio d'Aquino è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Saverio d'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale zone di confine, dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1992
Registro n. 36 Interno, foglio n. 365

92A4091

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 settembre 1992.

Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973»;

Visti, il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazone nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, così come modificato dal regolamento CEE n. 1970/92 della Commissione del 30 giugno 1992, ed il regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983 recante modalità uniformi per il rilascio e l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979 del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, concernente «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976

concernente il regime di importazione di merci e al decreto Ministeriale 10 maggio 1975 concernente la tabella «Esport», in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione», abrogato con decreto ministeriale 31 dicembre 1983;

Visto il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984 che, tra l'altro, stabilisce la definizione di «esemplare» ai fini dell'applicazione della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 9 luglio 1992, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della stessa legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 con lettera dell'11 giugno 1992, tenutasi in data 18 giugno 1992 con le amministrazioni interessate;

Considerato che, ai fini del riconoscimento degli esemplari delle specie di cui alla citata convenzione di Washington, è opportuno assicurare, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, la presenza di personale particolarmente specializzato;

Considerata la necessità che all'atto dei controlli doganali degli esemplari protetti dalla citata convenzione di Washington sia assicurato, da parte dei competenti uffici, il controllo della relativa documentazione di accompagnamento;

Visto il decreto del 26 giugno 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro delle finanze concernente la «Istituzione presso gli uffici doganali abilitati all'importazione ed esportazione di flora e fauna, di nuclei del Corpo forestale dello Stato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992 con il quale, tra l'altro, vengono stabilite le procedure di controllo degli esemplari di cui alla convenzione di Washington all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 giugno 1992, concernente la «Riduzione del numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992 con il quale, tra l'altro, viene stabilito che per il riconoscimento degli esemplari di cui alla convenzione di Washington sottoposti alle formalità doganali, le dogane richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali regionali o provinciali;

Ritenuto opportuno adeguare e coordinare le disposizioni contenute nei sopracitati decreti ministeriali del 26 giugno 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di collaborare con la competente autorità doganale, fatte salve le attribuzioni della medesima, sono istituiti nelle località dove hanno sede le dogane abilitate a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale, individuate con decreto del Ministro delle finanze, appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e province autonome interessate, in collaborazione con i Corpi forestali regionali e provinciali.

Art. 2.

1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie, indicati nell'art. 1 del presente decreto sottoposti alle formalità doganali, le dogane indicate nel precedente art. 1 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione di cui all'articolo precedente, in collaborazione con i Corpi forestali regionali o provinciali competenti per territorio.

2. Le autorità preposte al riconoscimento degli esemplari possono avvalersi, per motivi eccezionali, di funzionari del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. I predetti tecnici possono disporre, se necessario, anche opportune analisi presso laboratori specializzati riconosciuti con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Fermo restando l'accertamento della validità della documentazione CITES relativa all'esemplare, qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici, di cui al comma precedente, al fine di garantire l'incolumità di detti esemplari è consentito il trasferimento degli stessi presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, su richiesta del competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento avverrà in colli opportunamente sigillati e piombati previo deposito o garanzia, da parte dell'importatore, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione richiesta.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, l'originale della licenza di importazione, debitamente scaricato e vistato dall'ufficio doganale sulla base dell'attestazione apposta da uno dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, previsti dal precedente art. 1, indicante l'effettiva corrispondenza tra l'esemplare tutelato dalla citata convenzione di Washington e la relativa documentazione, deve essere restituito dall'ufficio doganale direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta.

2. Ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'originale del certificato di importazione, deve essere restituito direttamente al Servizio certificazione CITES presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e le foreste, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta debitamente scaricato e vistato con le stesse procedure indicate nel precedente comma.

3. Ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'ufficio doganale è tenuto a trasmettere al Ministero per il commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, la copia n. 2 della licenza di esportazione, nonché a restituire all'esportatore l'originale e la copia n. 1 debitamente scaricate e vistate con le stesse procedure indicate dal comma 1 del presente articolo.

4. La procedura indicata nel comma 3 del presente articolo si applica altresì al certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento CEE n. 3418/83; la copia n. 2 di tale certificato dovrà essere restituita al competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il certificato medesimo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le dogane assicurano, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il controllo della corrispondenza tra gli esemplari in transito ed il relativo permesso di esportazione o certificato di riesportazione CITES, rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza. In caso di dubbio sulla loro validità, la stessa dovrà essere confermata dal Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 5.

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992, registro n. 27 Difesa, foglio n. 136, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce al valor militare

Crooks' Lott Edward, nato il 13 luglio 1920 a Gateshead. — Valoroso militare dell'esercito inglese, nel corso di un rastrellamento notturno condotto da preponderanti forze avversarie, con calma e abilità, spostandosi continuamente in varie postazioni, disorientava il nemico con il fuoco del suo fucile mitragliatore. Verso l'alba, accortosi che il vice comandante era stato ferito accorreva in suo aiuto e con precisi colpi di mitragliatrice creava confusione, procurando perdite nelle file nemiche in fuga. — Monastero - Grotte, 12-13 maggio 1944.

92A4077

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Michele Romano con testamento olografo pubblico per atto dott. Vito Cafagno, notaio in Novara, numero di repertorio 59942 e consistente in deposito nominativo dell'Istituto bancario italiano - filiale di Novara, con saldo attivo al 31 dicembre 1989 di L. 2.471.800 frutto di BOT per nominali lire 53 milioni, ora depositati sul citato libretto.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Laura Barbieri con testamento olografo pubblicato il 26 marzo 1987 a rogito dott. Duilio Gruner, notaio in Trieste, numero di repertorio 19883 e consistente nella metà del valore di un appartamento sito in Trieste, via Santi Martiri n. 12 del complessivo valore di L. 139.500.000 (nota U.T.E. 21 febbraio 1991).

92A4078

MINISTERO DEL TESORO

N. 172

Corso dei cambi del 2 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1061,650	1061,650	1062,250	1061,650	1061,650	1061,650	1061,710	1061,650	1061,650	—
E.C.U.	1546,550	1546,550	1546,500	1546,550	1546,550	1546,550	1546,240	1546,550	1546,550	—
Marco tedesco	764,940	764,940	765,400	764,940	764,940	764,940	764,900	764,940	764,940	—
Franco francese	224,300	224,300	225 —	224,300	224,300	224,300	224,250	224,300	224,300	—
Lira sterlina	2130,900	2130,900	2135 —	2130,900	2130,900	2130,900	2131,200	2130,900	2130,900	—
Fiorino olandese	678,450	678,450	678,850	678,450	678,450	678,450	678,360	678,450	678,450	—
Franco belga	37,099	37,099	37,100	37,099	37,099	37,099	37,100	37,099	37,099	—
Peseta spagnola	11,766	11,766	11,800	11,766	11,766	11,766	11,768	11,766	11,766	—
Corona danese	197,440	197,440	197,500	197,440	197,440	197,440	197,440	197,440	197,440	—
Lira irlandese	2016,600	2016,600	2015 —	2016,600	2016,600	2016,600	2016,600	2016,600	2016,600	—
Dracma greca	6,147	6,147	6,180	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	—
Escudo portoghese	8,722	8,722	8,740	8,722	8,722	8,722	8,726	8,722	8,722	—
Dollaro canadese	887,850	887,850	888 —	887,850	887,850	887,850	888,800	887,850	887,850	—
Yen giapponese	8,641	8,641	8,650	8,641	8,641	8,641	8,642	8,641	8,641	—
Franco svizzero	859,850	859,850	860,500	859,850	859,850	859,850	859,900	859,850	859,850	—
Scellino austriaco	108,661	108,661	108,700	108,661	108,661	108,661	108,656	108,661	108,661	—
Corona norvegese	193,050	193,050	193 —	193,050	193,050	193,050	192,980	193,050	193,050	—
Corona svedese	209,090	209,090	209,450	209,090	209,090	209,090	209,050	209,090	209,090	—
Marco finlandese	277,100	277,100	277,700	277,100	277,100	277,100	277,200	277,100	277,100	—
Dollaro australiano	764,500	764,500	762 —	764,500	764,500	764,500	764 —	764,500	764,500	—

Media dei titoli del 2 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,850
» » » 21- 4-1987/94	87,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,825
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,850
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,225
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,500
» » » » 1-12-1987/92	98,525
» » » » 1- 1-1988/93	99,500
» » » » 1- 2-1988/93	99,350
» » » » 1- 3-1988/93	99,800
» » » » 1- 4-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,675
» » » »	1- 6-1988/93	99,500
» » » »	18- 6-1986/93	98,900
» » » »	1- 7-1988/93	99,600
» » » »	17- 7-1986/93	98,900
» » » »	1- 8-1988/93	99,750
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	99,750
» » » »	20-10-1986/93	99,425
» » » »	1-11-1988/93	99,500
» » » »	18-11-1987/93	99,075
» » » »	19-12-1986/93	99,150
» » » »	1- 1-1989/94	98,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,150
» » » »	1- 3-1989/94	99,650
» » » »	15- 3-1989/94	99,375
» » » »	1- 4-1989/94	99,250
» » » »	1- 9-1989/94	99,025
» » » »	1-10-1987/94	98,975
» » » »	1-11-1989/94	97,900
» » » »	1- 1-1990/95	97,325
» » » »	1- 2-1985/95	96,975
» » » »	1- 3-1985/95	94,925
» » » »	1- 3-1990/95	97,550
» » » »	1- 4-1985/95	94,600
» » » »	1- 5-1985/95	94,600
» » » »	1- 5-1990/95	96,800
» » » »	1- 6-1985/95	94,800
» » » »	1- 7-1985/95	96,400
» » » »	1- 7-1990/95	97 —
» » » »	1- 8-1985/95	97,825
» » » »	1- 9-1985/95	97,800
» » » »	1- 9-1990/95	97,225
» » » »	1-10-1985/95	97,600
» » » »	1-10-1990/95	97,150
» » » »	1-11-1985/95	96,450
» » » »	1-11-1990/95	96,575
» » » »	1-12-1985/95	96,050
» » » »	1-12-1990/95	96,400
» » » »	1- 1-1986/96	95,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,500
» » » »	1- 1-1991/96	96,250
» » » »	1- 2-1986/96	95,950
» » » »	1- 2-1991/96	95,650
» » » »	1- 3-1986/96	95,600
» » » »	1- 4-1986/96	95,250
» » » »	1- 5-1986/96	95,300
» » » »	1- 6-1986/96	95,800
» » » »	1- 7-1986/96	96,475
» » » »	1- 8-1986/96	97,250
» » » »	1- 9-1986/96	97,725
» » » »	1-10-1986/96	96,500
» » » »	1-11-1986/96	95,100
» » » »	1-12-1986/96	95,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,500
» » » »	1- 2-1987/97	93,350
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
» » » »	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	93 —
» » » »	1- 5-1987/97	93,125
» » » »	1- 6-1987/97	94,650
» » » »	1- 7-1987/97	94,475
» » » »	1- 8-1987/97	96,450
» » » »	1- 9-1987/97	97,775
» » » »	1- 3-1991/98	94,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	94,150
» » » »	1- 5-1991/98	93,750
» » » »	1- 6-1991/98	93,450
» » » »	1- 7-1991/98	93,500
» » » »	1- 8-1991/98	93,725
» » » »	1- 9-1991/98	94,150
» » » »	1-10-1991/98	94,150
» » » »	1-11-1991/98	93,850
» » » »	1-12-1991/98	93,425
» » » »	1- 1-1992/99	93,225
» » » »	1- 2-1992/99	93,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,200
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,050
» » »	12,50%	17-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-12-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,525
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	96,750
» » »	12,50%	1-11-1990/94	96,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	95,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	95 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,725
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,700
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,425
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	92,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	93,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	94 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	91,900
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,575
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	91,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,425
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,875
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,650

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,450
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,600
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,875
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,750
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101,400
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02092

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 1992 recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali on. avv. Raffaele Costa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 29 luglio 1992).

Nella lettera *a)* del secondo comma del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportata in calce alla prima colonna della pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è soppresso il punto e virgola ed è aggiunto in prosieguo il seguente periodo: «*e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;*».

92A4110

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale riguardante «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 40, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 35), dove è scritto: «35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma *per crisi* aziendale», si legga: «35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma *di ristrutturazione* aziendale».

92A4084

Comunicato relativo all'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a., riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 29 luglio 1992)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «Via *Campania*, 59 C, Roma», si legga: «Via *Venti Settembre*, 59 C, Roma».

92A4085

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200